

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA**

Composta dagli **Ill.mi Sigg.ri Magistrati:**

**Dott. MASSIMO DOGLIOTTI -- Presidente -
Dott. VITTORIO RAGONESI - Rel. Consigliere –**

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso (omissis)/2015 proposto da:

SOCIO ACCOMANDATARIO SOCIETA' FALLITA

- ricorrente -

Contro

FALLIMENTO SOCIETA' E SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI

- intimati -

avverso la sentenza n. (omissis)/2015 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 12/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

La Corte, rilevato che sul ricorso n. (omissis)/15 proposto da SOCIO ACCOMANDATARIO nei confronti del Fallimento e soci il cons. relatore ha depositato ex art 380 bis c.p.c. la relazione che segue.

"Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell'art. 380-bis c.p. c. osserva quanto segue.

Il Tribunale di Catania, in data 27.11.2014, in accoglimento del ricorso proposto ex art. 147 IV comma della curatela del fallimento, ha dichiarato il fallimento in estensione di (omissis), quale socio accomandatario ed illimitatamente responsabile della predetta società dichiarata fallita con sentenza n. (omissis) emessa in data 02.10.2014 dallo stesso Tribunale.

Con ricorso depositato in data 22.12.2014, il socio accomandatario ha proposto reclamo ex art. 18 L.F. avverso la sentenza emessa in data 27.11.2014 chiedendone la revoca e successivo risarcimento in proprio favore dei danni subiti.

Si sono costituite in giudizio il Fallimento e soci illimitatamente responsabili" e la Cassa Edile (omissis) eccependo l'infondatezza del reclamo e chiedendone il rigetto.

Sentenza, Cassazione civile, sez. sesta, Pres. Dogliotti – Rel. Ragonesi, 19 luglio 2016, n. 14814

La Corte d'Appello con sentenza n. (omissis)/2015 ha rigettato il reclamo.

Avverso tale sentenza resa dalla Corte d'Appello di Catania ricorre per Cassazione il socio accomandatario sulla base di due motivi.

Con il PRIMO MOTIVO il ricorrente lamenta di esser stato pregiudicato dalla compressione dei termini a difesa derivanti dalla tardiva notifica dell'istanza di cui all'art. 154 c.p.c..

*Ciò in reazione del fatto che la Corte di merito, pur dando atto del perfezionamento della notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di comparizione delle parti al socio accomandatario **oltre il termine perentorio indicato nel provvedimento**, ha ritenuto detto elemento **irrelevante ai fini del rispetto dell'integrità del contraddittorio e del diritto di difesa.***

*Il motivo risulta inammissibile tenuto conto dell'orientamento espresso da questa Corte secondo cui nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, **il mancato rispetto del termine di quindici giorni** che deve intercorrere tra la data di notifica del decreto di convocazione del debitore e la data dell'udienza (come previsto dalla nuova formulazione dell'art. 15, terzo comma, legge fall.) e la sua mancata abbreviazione nelle forme rituali del decreto motivato sottoscritto dal Presidente del Tribunale, previste dall'art. 15, quinto comma, legge fallimentare, **costituiscono cause di nullità astrattamente integranti la violazione del diritto di difesa**, ma non determinano - ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., per il generale principio di raggiungimento dello scopo dell'atto - la nullità del decreto di convocazione se, **il debitore abbia attivamente partecipato all'udienza, rendendo dichiarazioni in merito alle istanze di fallimento, senza formulare, in tale sede, rilievi o riserve in ordine alla ristrettezza del termine concessogli, né fornendo specifiche indicazioni del pregiudizio eventualmente determinatosi, sul piano probatorio, in ragione del minor tempo disponibile** (Cass. 16757/2010; Cass. 10981/2010).*

Nel caso di specie la Corte d'appello ha espressamente motivato circa il fatto che il socio accomandatario si era regolarmente costituito e pur deducendo la nullità della notifica ha contestato nel merito il ricorso di fallimento senza neppure dedurre di necessitare di ulteriore tempo per meglio argomentare e senza chiedere un termine per integrare le difese.

Il SECONDO MOTIVO di ricorso il socio accomandatario deduce che le censure avanza con l'atto di reclamo sulla fallibilità della società discendeva dall'illegittimo ed errato invito rivolto dal Giudice Delegato, e dunque dall'esistenza di un errore nel decreto di comparizione del 10.11.2014, con cui si chiedeva al socio accomandatario di prender posizione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa fallita.

Tale decreto - secondo il ricorrente - appare difforme rispetto l'art. 147 L.F. in ragione del fatto che al socio illimitatamente responsabile non può esser richiesto di prendere posizione sull'insolvenza della società.

Ciò avrebbe di fatto sviato la difesa del socio accomandatario su temi che non avrebbero dovuto esser oggetto dell'istanza di fallimento venendo così il fallendo gravato da un onere processuale ulteriore non richiesto dalla legge.

Il motivo appare inammissibile anzitutto perché nuovo in quanto non proposto con il reclamo.

Inoltre lo stesso sarebbe privo di rilevanza non essendo espresso in termini concreti il pregiudizio che ne sarebbe derivato al ricorrente.

Ricorrono i requisiti di cui all'art. 375 c.p.c. per la trattazione in camera di consiglio.

PQM

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.

Roma 04.04.2016

Il Cons. relatore "

Vista la memoria;

Considerato:

che il collegio condivide le conclusioni rassegnate nella relazione non utilmente contrastate dalle argomentazioni della memoria ; che ,in particolare, risulta dal provvedimento impugnato che con la memoria difensiva del 24.11.14 il socio accomandatario ha contestato nel merito il ricorso di fallimento ed ha indicato le ragioni per cui lo stesso andava rigettato ed inoltre lo stesso, comparso in udienza, ha reso ulteriori dichiarazioni in merito al ricorso /senza chiedere termine per integrare le difese e che comunque, in aggiunta a ciò, è stato concesso dal giudice un ulteriore termine di 24 ore per il deposito di note che sono state effettivamente depositate;

che pertanto non può contestarsi che il ricorrente abbia avuto la possibilità si svolgere ed abbia effettivamente svolto le proprie difese;

che in conclusione il ricorso va rigettato senza pronuncia di condanna della ricorrente alle spese processuali, non avendo il fallimento svolto attività difensiva.

PQM

Rigetta il ricorso.

Sussistono le condizioni per il pagamento del doppio contributo ex art 13, comma 1 quater, del DPR 115/02

Roma 10.6.16

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*